



Comune di Udine

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33/2024 DEL 27/05/2024

OGGETTO: Approvazione Tariffe taxa rifiuti per l'anno 2024 - TARI 2024

STRUTTURA PROPONENTE: Unità Organizzativa Tributi

Estratto

dal verbale delle deliberazioni adottate dal **Consiglio comunale** nella seduta pubblica di prima convocazione in data **27 maggio 2024** alle ore 17:00 sotto la presidenza del **Vice Presidente vicario Pierenrico Scalettaris**, con l'assistenza del **Segretario Generale Francesca Finco** e con l'intervento dei seguenti componenti il **Consiglio comunale**:

N	COGNOME E NOME	Ass
1	De Toni Alberto Felice	
2	Nassimbeni Rita	G
3	Ballotta Giancarlo	
4	Barillari Giovanni	G
5	Cainero Iacopo	
6	Colautti Alessandro	
7	Croattini Lorenzo	
8	Croatto Gianni	
9	Cunta Andrea	
10	Dazzan Chiara	
11	Di Lenardo Andrea	
12	Ermano Paolo	G
13	Facchini Arianna	
14	Ferrari Emma	
15	Fontanini Pietro	
16	Franz Maurizio	A
17	Gallo Chiara	
18	Garlatti Costa Stefania	
19	Gasparin Stefano	
20	Gatta Antonella Eloisa	
21	Giacomello Carlo	

Presenti N. 35

N	COGNOME E NOME	Ass
22	Gollin Davide	
23	Govetto Giovanni	A
24	Laudicina Francesca	
25	Mansi Matteo	
26	Manzan Giulia	
27	Marchiol Ivano	
28	Meloni Eleonora	
29	Michellini Loris	
30	Palmisciano Raffaella	A
31	Patti Lorenzo	
32	Peratoner Anna Paola	
33	Pittioni Antonio	
34	Salme' Stefano	
35	Scalettaris Pierenrico	
36	Susanna Margherita	
37	Toffano Rosi	
38	Venanzi Alessandro	
39	Vidoni Luca Onorio	
40	Vigna Alessandro	
41	Zanolla Michele	

Assenti N. 6

Sono inoltre presenti i seguenti **Assessori esterni**:

N	ASSESSORI ESTERNI
1	Arcella Gea
2	Pirone Federico Angelo
3	Zini Andrea

Il Vice Presidente vicario sottopone all'esame del Consiglio la seguente proposta, comunicata in precedenza a tutti i consiglieri e comprensiva della correzione di un mero errore materiale rilevato nel testo della stessa, sulla quale dichiara aperta la discussione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI), quest'ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

DATO ATTO che con L. 160/2019, art. 1, comma 738, a decorrere dall'anno 2020, è stata abolita l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

RICHIAMATO il Regolamento TARI approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 27/07/2020 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che ai sensi della L.R. 5/2016, è stata costituita l'Agenzia denominata Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti – AUSIR, Ente di Governo dell'ambito per il servizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, attribuendo a tale soggetto le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sulle attività connesse ai servizi di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527 della L. 205/2017, che ha assegnato all'ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, disponendo in particolare che ARERA provveda alla predisposizione del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, all'approvazione delle tariffe definite dall'Ente di Governo di ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e alla verifica della corretta redazione dei piani di ambito;

VISTA la deliberazione ARERA n. 443/2019 che ha definito i criteri per il riconoscimento dei c.d. “costi efficienti di esercizio e di investimento” del servizio integrato dei rifiuti, per l'elaborazione dei Piani Economici Finanziari (PEF), in funzione dei quali i singoli Comuni approvano le tariffe TARI;

PRESO ATTO che la succitata delibera prevede che il PEF, configurato dall'Ente Gestore, venga validato dall'Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti (AUSIR), che opera quale Ente Territorialmente competente e venga trasmesso e approvato poi da ARERA;

RICHIAMATE:

- la determinazione ARERA n. 2/2021 che ha disciplinato gli aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR-1) e definite le modalità operative per la trasmissione dei Piani Economico Finanziari;
- la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- il punto 1.4 della citata determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021 ai sensi del quale:

“dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente.*

- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 531 del 05.12.2023 e n. 171 del 09/04/2024 di validazione dei costi operativi incentivanti per il miglioramento della qualità e ampliamento del perimetro del servizio e di avvio della fase sperimentale per l'ottimizzazione del servizio rifiuti urbani secondo gli obiettivi individuati da questa Amministrazione;

VISTO il PEF del Comune di Udine (Allegato 1), redatto dall’Ente Gestore e validato dall’AUSIR con deliberazione n. 13/2024 del 23/04/2024, che evidenzia, per l’annualità in corso, una composizione lorda finale di € **14.687.008,00** che, al netto delle detrazioni di cui al punto 1.4 della determinazione ARERA n. 2/2021 – DRIF, determina un valore finale pari a € **13.952.894,00**;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge 147/2013, per il calcolo delle tariffe vengono utilizzati i criteri previsti dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/99 applicando il metodo normalizzato;

RILEVATO CHE la quantità di rifiuti prodotti nell’anno 2023 pari a kg. 51.587.236 è aumentata rispetto all’anno precedente nella misura del 1,16% e ritenuto quindi di applicare, i valori nella misura pari al ka fissato e kb, kc e kd al 99% del valore massimo;

RICHIAMATI:

- l’art. 1, comma 654 della L. 147/2013, che dispone che le tariffe devono essere tali da assicurare la copertura integrale dei costi di gestione del servizio (esclusi i rifiuti speciali);

- l'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999 che prevede l'articolazione delle tariffe distinguendo fra utenze domestiche e non domestiche, composte di una parte fissa (determinata in funzione delle componenti essenziali dei costi di servizio) e di una parte variabile (quantificata in funzione della potenziale capacità di produzione dei rifiuti delle diverse categorie di utenza);

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili per complessivi € 13.952.894,00 come risultanti dalla composizione finale del PEF 2024 e dall'applicazione del punto 1.4 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021, fra le utenze domestiche e non domestiche, in funzione delle seguenti percentuali:

- 51,88% a carico delle utenze domestiche;
- 48,12% a carico delle utenze non domestiche;

RICORDATO che l'art. 1, comma 660 del L. 147/2013 prevede, fra l'altro, la possibilità per il Comune di disporre riduzioni ed agevolazioni ulteriori rispetto a quelle espressamente previste *ex lege*, purché previste dal Regolamento TARI e finanziate attraverso risorse derivanti dalla fiscalità generale;

RICHIAMATO:

- l'art. 25, comma 1 del vigente Regolamento TARI, che prevede la facoltà di deliberare esenzioni, riduzioni o altre forme di agevolazione della tassa sui rifiuti a favore di una o più categorie di utenza non domestiche;
- l'art. 25, comma 2 del vigente Regolamento TARI, che prevede la facoltà di disporre esenzioni, riduzioni o altre forme di agevolazione della tassa rifiuti, a favore dei titolari di utenze domestiche in condizioni di disagio socio-economico come risultante da valida attestazione I.S.E.E. ordinario, in funzione dei criteri e delle modalità indicate in apposito bando;
- il <<Bando per la concessione di contributi a copertura della TARI 2024 rivolto a titolari di ISEE di importo pari o inferiore a € 3.000,00>> approvato con determinazione dirigenziale n. 411 del 27.03.2024;

RITENUTO opportuno, ai sensi dell'art. 25 del succitato Regolamento, di applicare anche per l'anno 2024:

- riduzioni per complessivi € 100.000,00, a favore delle categorie 22, 23, 24 e 27, come indicato nell'Allegato B);
- misure agevolative per complessivi € 400.000,00, a favore delle categorie economiche indicate nell'Allegato B), al fine di attenuare l'impatto finanziario della tassa rifiuti;

RITENUTO inoltre:

- di confermare per l’anno 2024 l’applicazione di una maggiorazione delle tariffe TARI nella misura del 100% per la determinazione della Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG), come disciplinato dall’art. 19 del vigente Regolamento;
- di confermare per l’anno 2024, come disposto dal vigente Regolamento TARI, la misura della riduzione prevista dal comma 5 dell’art. 21;
- di dare atto che, con delibera ARERA n. 386/2023/R/Rif sono state introdotte a decorrere dal 01° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la Tari nella misura di
 - componente perequativa UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti , pari per l’anno 2024 a € 0,10 per utenza per anno;
 - componente perequativa UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari per l’anno 2024, a € 1,50 per utenza per anno;

DATO ATTO che sull’importo della TARI si applica il Tributo per l’Esercizio delle Funzioni Ambientali (TEFA), di cui all’art. 19 del D. Lgs. 504/92, nella misura del 4%, così come disposto dai commi 18 e 19 dell’art. 10 della L.R. 14/2018;

RITENUTO, infine, di approvare le tariffe per l’anno 2024, nei termini di cui in Allegato A), determinate in funzione della metodologia, dei criteri, dei coefficienti e dei dati proposti dall’Ente Gestore, in funzione degli indirizzi formulati dall’Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che:

- l’art. 3 comma 5 - quinquies del D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022 e ss.mm.ii., che stabilisce che “a decorrere dall’anno 2022, i Comuni in deroga all’art. 1, comma 683 della L. 147/2013, possono approvare i Piani Economici e Finanziari (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del Bilancio di Previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio Bilancio di Previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima

variazione utile”;

VISTA la nota prot. 1061/P del 19.04.2024 con cui l'AUSIR comunica l'avvenuto deposito da parte del Governo dell'emendamento al D.L. n. 39 del 29.03.2024 di differimento del termine di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024 al 30 giugno 2024;

DATO ATTO che con propria informativa del 30.04.2024 l'ANCI ha comunicato che la commissione Finanze del Senato ha approvato due emendamenti al Disegno di legge di conversione del citato D.L. 39 del 29.03.2024;

RILEVATO che, in esito all'approvazione di tali emendamenti, il Disegno di Legge di conversione del D.L. n. 39 del 29.03.2024, dispone la proroga del termine per la deliberazione delle tariffe TARI per l'anno 2024 al 30.06.2024, prevedendo altresì che in ogni caso sono valide ed efficaci le deliberazioni eventualmente intervenute tra il 1 maggio e la data di entrata in vigore della citata legge di conversione;

DATO ATTO, altresì, che, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. 201/2011 “[...] I versamenti dei tributi [...] la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. [...]”;

RITENUTO di stabilire, in continuità con l'anno precedente, le scadenze per il versamento TARI per l'anno 2024, come segue:

- lunedì 30/09/2024 - Acconto TARI 2024;
- lunedì 02/12/2024 - Saldo TARI 2024;

DELIBERA

1. di prendere atto del PEF del Comune di Udine (Allegato 1), redatto dall'Ente Gestore, validato dall'AUSIR, con deliberazione n. 13 del 23/04/2024, che evidenzia, per l'annualità in corso, una composizione lorda finale di € **14.687.008,00** che, in applicazione del punto 1.4, lettere a), b), c) e d) della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021, determina un complessivo costo ammissibile, ai sensi della disciplina tariffaria, pari a € **13.952.894,00**;

2. di approvare le tariffe TARI 2024, nei termini di cui all'Allegato A), determinate in funzione della metodologia, dei criteri, coefficienti e dati, proposti dall'Ente Gestore, in funzione degli indirizzi formulati dall'Amministrazione Comunale;

3. di prendere atto che per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del vigente Regolamento

TARI, è stato introdotto un contributo a integrale copertura della TARI 2024, a favore dei titolari di utenze domestiche in condizioni di disagio socio-economico come risultante da valida attestazione I.S.E.E. ordinario, in funzione dei criteri e delle modalità indicate in apposito bando approvato con determinazione dirigenziale n. 411 del 27.03.2024, per complessivi € 500.000,00;

4. di confermare per l'anno 2024 le riduzioni a favore delle categorie 22, 23, 24 e 27, per l'importo complessivo di € 100.000,00;

5. di applicare per l'anno 2024 le misure agevolative per complessivi € 400.000,00, a favore delle categorie economiche indicate nell'Allegato B), al fine di attenuare l'impatto finanziario della tassa rifiuti;

6. di confermare per l'anno 2024 l'applicazione di una maggiorazione delle tariffe TARI nella misura del 100% per la determinazione della Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG), ai sensi dell'art. 19 del vigente Regolamento TARI;

7. di confermare per l'anno 2024, la misura della riduzione prevista dal comma 5 dell'art. 21 del vigente Regolamento TARI;

8. di dare atto che, con delibera Arera n 386/2023/R/Rif sono state introdotte a decorrere dal 01° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la Tari nella misura di:

- componente perequativa UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti , pari per l'anno 2024 a € 0,10 per utenza per anno;
- componente perequativa UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari per l'anno 2024, a € 1,50 per utenza per anno;

9. di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo per l'Esercizio delle Funzioni Ambientali (TEFA), di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/92, nella misura del 4%, così come disposto dalla L.R. 14/2018;

10. di dare atto che le misure agevolative di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5 del dispositivo del presente atto per complessivi € 1.000.000,00 trovano copertura nei corrispondenti stanziamenti del bilancio di previsione 2024;

11. di fissare le scadenze per il versamento della TARI per l'anno 2024 come segue:

- lunedì 30/09/2024 Acconto TARI 2024;
- lunedì 02/12/2024 Saldo TARI 2024;

12. di dare atto che gli Allegati 1), A) e B) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
13. di demandare al Servizio Tributi e Patrimonio gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

Si rimanda al supporto digitale per l'intervento introduttivo della Vice Presidente della Commissione "Bilancio e Programmazione" Consiglieria Laudicina, che espone i lavori della stessa sulla proposta in esame e per l'intervento illustrativo dell'Assessora Arcella. Segue la discussione comprensiva degli interventi del Consigliere Salmè, il quale esprime una dichiarazione di voto contrario, e dei Consiglieri Peratoner, Laudicina, Fontanini, Croattini, Salmè (secondo intervento), Cainero, Mansi e dell'Assessore Arcella. Il Consigliere Salmè dichiara nuovamente il proprio voto contrario.

(entra la Consiglieria Palmisciano – esce il Consigliere Pittioni – presenti n. 35)

Il Vice Presidente vicario apre la votazione in forma palese tramite il sistema elettronico di voto sulla **proposta di deliberazione** di cui sopra che ottiene 25 voti favorevoli e il voto contrario dei Consiglieri Croatto, Cunta, Fontanini, Laudicina, Manzan, Michelini, Palmisciano, Salmè, Vidoni e Zanolla (n. 10).

Il Vice Presidente vicario dichiara che la deliberazione è approvata.

Il Vice Presidente vicario apre quindi la votazione in forma palese tramite il sistema elettronico di voto sulla **proposta di immediata eseguibilità** della deliberazione di cui sopra che ottiene 26 voti favorevoli e il voto contrario dei Consiglieri Croatto, Cunta, Laudicina, Manzan, Michelini, Palmisciano, Salmè, Vidoni e Zanolla (n. 9).

Il Vice Presidente vicario dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Udine, 10 maggio 2024

IL RESPONSABILE
ENRICA DI BENEDETTO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Udine, 13 maggio 2024

Il Responsabile
Marina Del Giudice

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Vice Presidente vicario

Pierenrico Scalettari

Il Segretario Generale

Francesca Finco

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 31/05/2024 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 14/06/2024, ai sensi della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modificazioni.

Comune di Udine, li 31/05/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
Elisa Castellan